

L'art. 47, comma 12bis L. 354/1975, espressamente richiamato dall'art. 76, L. 689/1981, prevede che all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54.

Il richiamo a tale disposizione, secondo la Corte di legittimità, comporta l'applicabilità della disposizione anche a tutte le pene sostitutive (compreso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo).

Sondato tale primo profilo, occorre, a questo punto, osservare, quanto al secondo profilo di interesse, che la Corte di Cassazione individua nel magistrato di sorveglianza **P'autorità giudiziaria competente** a decidere in materia di liberazione anticipata anche con riferimento al LPU.

Come osservano i giudici di legittimità, se è vero che l'impianto della L. 689/1981 attribuisce al giudice che ha applicato il LPU la competenza in ordine a ogni questione relativa all'esecuzione della pena, circostanza in virtù della quale una parte della giurisprudenza di merito ha individuato in tale giudice l'organo chiamato a riconoscere la liberazione anticipata, tuttavia le previsioni che disciplinano l'applicazione del beneficio attribuiscono in modo inequivoco la relativa competenza al magistrato di sorveglianza. Si è così ribadito, in conclusione, che esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco.

Tale dato è quello che emerge dall'art. 69, comma 8, L. 354/1975, che, nell'enumerare i compiti del magistrato di sorveglianza, afferma che egli provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'art. 148 c.p.

L'art. 69bis della L. 354/1975 come novellato, da ultimo, dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 convertito in L. 8 agosto 2024, n. 112 ribadisce, poi, in maniera espressa e con dato testuale insuperabile la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata in capo al magistrato di sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza compirà, quindi, l'istruttoria necessaria a vagliare la concedibilità della liberazione anticipata al condannato ammesso al LPU sostitutivo, fondandosi prevalentemente sulle relazioni Uepe che sintetizzano il percorso del condannato dalla presa in carico fino all'espiazione completa della pena.

4.4 *La revoca della liberazione anticipata*

A norma del comma 3 dell'art. 54 L. 354/1975, la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, ne comporta la revoca.

Le condizioni per la revoca del beneficio in precedenza concesso sono, dunque, i seguenti:

- che l'interessato sia raggiunto da una condanna definitiva per un delitto non colposo commesso dopo la concessione del beneficio;
- che l'interessato si trovi ancora in fase di esecuzione della pena;
- che vi sia incompatibilità del nuovo illecito con il mantenimento del beneficio.

Tale ultimo presupposto sta ad indicare che non vi è alcun automatismo tra la consumazione del nuovo delitto non colposo e la revoca della liberazione anticipata precedentemente accordata.

La Corte di Cassazione (14) ha chiarito che spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il provvedimento di revoca non possa omettere valutazioni sull'incidenza del fatto di reato commesso sul percorso rieducativo del ricorrente.

5. L'applicazione delle misure alternative in via provvisoria al condannato libero. L'art. 678, comma 1ter c.p.p.

Con il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, di riforma dell'Ordinamento Penitenziario, è stato introdotto, nell'alveo dell'art. 678 c.p.p. il comma 1ter.

L'intervento normativo richiamato ha inteso, tra l'altro, **semplificare** il procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, per i condannati liberi, in caso di pene di breve durata, che non superino, segnatamente, i diciotto mesi.

Ecco allora che il testo del comma 1ter dell'art. 678 c.p.p. così dispone: quando la pena da espiare non è superiore a **un anno e sei mesi**, per la decisione sulle istanze di cui all'art. 656, comma 5, il presidente del Tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata **senza formalità**, può applicare una delle misure menzionate nell'art. 656, comma 5.

L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al Tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.

Il Tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il Tribunale di

(14) Si veda, tra le altre, Cass., sez. I, 10 settembre 2019, n. 45342 (depositata il 7 novembre 2019).

sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.

Come detto, l'intervento riformatore si colloca in un'ottica di semplificazione processuale, sol se si consideri la variabile delle tempistiche decisorie dei Tribunali di Sorveglianza, la cui pronuncia su un'istanza di misura alternativa avviene spesso a distanza di anni dalla proposizione dell'istanza medesima.

Tale meccanismo trova applicazione rispetto alle istanze di misura alternativa presentate ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., con il solo limite dell'entità della pena da espriare che non deve superare, anche se costituente residuo di maggior pena, un anno e sei mesi.

Il presidente del Tribunale di sorveglianza, al quale è pervenuta l'istanza di misura alternativa, dopo aver acquisito i documenti e le informazioni necessarie, designa il magistrato relatore, assegnandogli il relativo fascicolo ed un termine per l'eventuale decisione positiva. Il magistrato di sorveglianza decide sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo trasmessogli e di eventuale istruttoria che decida di compiere.

Il provvedimento di ammissione alla misura alternativa assume la forma dell'ordinanza che è comunicata al Procuratore Generale e notificata all'interessato e al difensore al fine di consentire di proporre eventuale opposizione al collegio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della decisione.

Fino alla scadenza del termine per proporre l'opposizione, l'esecuzione dell'ordinanza del magistrato è sospesa.

Trascorsi i dieci giorni, senza che sia proposta opposizione, l'ordinanza diventa esecutiva.

Laddove sia proposta opposizione, oppure laddove il magistrato di sorveglianza restituisca gli atti al Presidente del Tribunale, non ritenendo di applicare la misura alternativa, si apre la procedura camerale partecipata dinanzi al Tribunale di sorveglianza.

6. L'applicazione delle misure alternative in via provvisoria nei confronti del condannato detenuto

Anche i condannati che stanno già espriando la pena possono presentare istanza al magistrato di sorveglianza, competente rispetto all'istituto di pena presso il quale sono detenuti, istanza di applicazione, in via provvisoria, di misure alternative.

Tale meccanismo è espressamente richiamato:

- dall'art. 47, comma 4 L. 354/1975 in materia di affidamento in prova;
- dall'art. 47ter, comma 1quater L. 354/1975, in materia di detenzione domiciliare;
- dall'art. 50, comam 6 L. 354/1975, in materia di semilibertà che opera un formale rinvio alla disciplina inerente all'affidamento in prova;
- dall'art. 94, comma 2 D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti).

Le condizioni per l'applicazione di una misura alternativa, in via provvisoria, nei confronti del condannato detenuto sono diverse.

In primo luogo, l'esecuzione della pena **deve aver avuto inizio**. In tal senso, depone il tenore letterale delle norme sopra richiamate che, per l'appunto, richiamano l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva.

Il secondo presupposto attiene, evidentemente ai **limiti di pena** previsti per l'accesso alle singole misure alternative, rilevando dunque il quantum scontato e quello ancora da scontare.

Il terzo requisito attiene al **grave pregiudizio** derivante dalla protrazione della detenzione fino alla pronuncia del Tribunale di sorveglianza.

Competente a adottare il provvedimento (che assume la forma dell'ordinanza) in via provvisoria è il magistrato di sorveglianza il quale, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto, deve inviare gli atti al Tribunale di sorveglianza per il successivo vaglio.

Il giudizio che l'organo monocratico è chiamato a compiere è una **prognosi** sulla futura condotta che il detenuto osserverà in regime alternativo, con riferimento al rispetto delle prescrizioni a lui imposte, anche con riferimento all'assenza di pericolo di fuga.

Come anticipato, però, oggetto di vaglio da parte del magistrato di sorveglianza deve essere anche la verifica della ricorrenza di un grave pregiudizio per l'interessato cagionato dal protrarsi della detenzione fino alla pronuncia del Tribunale.

Il legislatore non ha specificato cosa debba intendersi per grave pregiudizio.

Si ritiene che esso non debba corrispondere ad una situazione eccezionale o irreparabile, né può essere agganciato alla stessa esecuzione della pena detentiva, come pregiudizio *in re ipsa*.

Possono, di contro, essere valorizzate talune situazioni attinenti alla sfera personale del soggetto: esempio emblematico può essere un'offerta di lavoro valida per un certo periodo di tempo, ma anche situazioni di natura familiare come l'ipotesi di un condannato figlio di un genitore non autosufficiente rimasto privo di assistenza.

Il Tribunale, in caso di misura disposta in via provvisoria, deve valutare la ratifica e, quindi, la conferma del provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche sulla scorta della buona condotta del sottoposto e del rispetto, da parte di quest'ultimo, delle prescrizioni a lui imposte.

Laddove vi sia stato il rigetto da parte dell'organo monocratico, il Tribunale deve vagliare, ordinariamente, i presupposti per la concessione della misura richiesta.

6.1 *La revoca della misura applicata in via provvisoria prima dell'intervento del Tribunale di sorveglianza. Inapplicabilità dell'art. 51ter L. 354/1975*

Se intervengono sopravvenienze che contraddicono la prognosi favorevole già posta a base del provvedimento interinale, e sorge altresì il pericolo che il suo mantenimento metta in pericolo la sicurezza sociale, al magistrato di sorveglianza è consentita la possibilità di

adottare provvedimenti cautelari di rigore, sino alla revoca del beneficio provvisoriamente concesso, fatta salva la deliberazione definitiva su di esso da parte dell'organo collegiale.

Il magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura in via provvisoria è, quindi, competente, sino alla decisione collegiale, a controllarne l'esecuzione.

Il venir meno del titolo, che giustificava la misura alternativa, comporta la riconduzione del condannato in istituto penitenziario, ove egli attenderà, in stato di detenzione, la decisione collegiale.

È bene precisare che la revoca non determina l'instaurazione di un diverso procedimento dinanzi all'organo collegiale, il quale è già investito della titolarità della decisione se concedere o meno il beneficio penitenziario; decisione che sarà ancora da prendere, secondo le modalità e i tempi già stabiliti, anche alla luce della sopravvenienza costituita dal provvedimento monocraticamente assunto, e delle ragioni ivi esposte, peraltro per il Tribunale di sorveglianza non vincolanti (15).

In casi del genere, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 51ter L. 354/1975, che stabilisce la perenzione del provvedimento cautelare di sospensione di una misura alternativa alla detenzione, decorsi trenta giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, poiché **non viene qui in rilievo la sospensione provvisoria di una misura definitivamente concessa, bensì la revoca di una misura provvisoriamente concessa.**

Il Tribunale di sorveglianza rimane investito, come lo era prima dell'adozione del provvedimento di revoca, della decisione se concedere la misura alternativa, dal condannato solo precariamente già ottenuta, e non procede, come nel caso di sospensione provvisoria di una misura definitivamente concessa, ai fini di una revoca in senso tecnico; pertanto, come rilevato dalla pronuncia richiamata in nota *«La struttura e i ritmi del giudizio, che il Tribunale di sorveglianza era chiamato a rendere già a seguito della presentazione dell'istanza di misura alternativa da parte del condannato ristretto in istituto, non dipendono dal contenuto dei provvedimenti provvisori contingentemente adottati, e dalla loro eventuale consecuzione; né il giudizio muta per effetto di ciò, non essendo esso geneticamente, e non divenendo neppure in prosieguo, di tipo sanzionatorio. Ed è proprio la natura non sanzionatoria del procedimento che si svolge davanti al Tribunale di sorveglianza, anche dopo l'eventuale venir meno del beneficio provvisorio, che impedisce – per la diversità di ratio – che possa farsi luogo, seppure in via analogica, all'applicazione dell'art. 51ter ord. pen.»*.

Da tanto consegue che, ove il magistrato di sorveglianza revochi in via cautelare la misura che, sempre in via cautelare, egli stesso aveva concesso, il Tribunale di sorveglianza non è chiamato a ratificare la sua decisione, ma deve esclusivamente deliberare, senza il rispetto dei termini perentori imposti dall'art. 51ter, sulla richiesta principale di misura, che l'istante deve attendere da detenuto.

(15) Cass., sez. I, 1° aprile 2025, n. 14938 (depositata il 15 aprile 2025).

7. Il differimento dell'esecuzione della pena: artt. 146, 147 c.p. Cenni introduttivi

Il codice penale prevede una serie di ipotesi nelle quali si deve o si può procedere al rinvio dell'esecuzione della pena.

Sono disciplinate, segnatamente:

- ipotesi di **rinvio obbligatorio** (art. 146 c.p.) – *rectius*, attualmente una sola ipotesi, dopo la riforma operata con D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito senza emendamenti con L. 9 giugno 2025, n. 80 – vale a dire quella contemplata dall'art. 146, comma 1, n. 3) c.p.;
- ipotesi di **rinvio facoltativo** (queste ultime ampliate a seguito del suddetto intervento normativo).

Assume autonoma rilevanza il caso dell'infermità psichica sopravvenuta (art. 148 c.p.).

In premessa, si osserva, innanzitutto, che il sistema dell'esecuzione penale relativo ai detenuti che siano genitori di figli minori presenta una pluralità di disposizioni, le quali, consentendo la più ampia fruizione di misure extra murarie, sono poste a tutela del superiore interesse del minore – soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione – a instaurare un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo» (così Corte cost. 22 ottobre 2014, n. 239, sentenza depositata in data 22 ottobre 2014 (16)).

Sono diretta emanazione di questi principi innanzitutto le norme sul differimento della pena, stabilite dagli artt. 146, comma 1, n. 1 e 2, c.p. (che prevedeva il rinvio obbligatorio dell'esecuzione se questa “deve aver luogo nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni uno”), e 147 n. 3, c.p. (che concerne il differimento facoltativo “se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita

(16) Con la sent. 239/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4bis, comma 1, L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la detenzione domiciliare speciale a favore delle madri condannate con figli di età al di sotto di dieci anni, che è prevista dall'art. 47quinquies della medesima legge. La questione era stata sottoposta dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, secondo il quale la norma censurata, facendo prevalere la pretesa punitiva dello Stato sull'interesse del minore, sulla tutela della famiglia e sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli, nonché il diritto di questi ultimi ad essere educati dai propri genitori, violava gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. La Corte costituzionale ha riaffermato il principio secondo cui l'interesse del minore deve essere considerato preminente. In linea con le precedenti sent. 31/2012 e 7/2013, ha evidenziato che “l'interesse del minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” trova riconoscimento e tutela tanto nell'ordinamento interno, quanto nell'ordinamento internazionale (art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni”), cui si aggiunge la previsione dell’art. 47ter, comma 1ter, O.P., laddove si contempla la possibilità, negli stessi casi, di applicare la disciplina della detenzione domiciliare.

Si osserva, peraltro, che queste disposizioni sono applicabili indipendentemente dalla previsione di limiti di pena, mentre quando la pena della reclusione non sia superiore a quattro anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) o quando la pena irrogata sia quella dell’arresto, l’art. 47ter, comma 1, O.P. consente l’applicazione della detenzione domiciliare nei confronti della donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente ovvero del padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; situazioni alle quali la sent. 350/2003 della Corte costituzionale ha assimilato quella, prescindente dall’età, del figlio portatore di handicap totalmente invalidante, purché convivente con la madre condannata.

Sono stati poi stati introdotti, ad opera della L. 8 marzo 2001, n. 40, gli artt. 21bis e 47quinquies O.P. La prima norma citata prevede che le condannate e le internate (ovvero i padri detenuti, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre) possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni, alle condizioni previste dall’art. 21 O.P. in materia di lavoro all’esterno. La seconda, invece, disciplina il caso delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, le quali, quando la pena detentiva espianda sia superiore ai quattro anni e dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero di almeno quindici anni in caso di condanna all’ergastolo, possono essere ammesse a espia- re la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Successivamente, la L. 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), ha novellato il comma 1 dell’art. 47quinquies, introducendo il comma 1bis in forza del quale le madri di prole di età non superiore a dieci anni (ed i padri nelle condizioni di cui al successivo comma 7) possono espia- re la prima parte di pena (un terzo o quindici anni in caso di ergastolo) secondo le modalità di cui al comma 1bis.

La disposizione prevede che la collocazione in istituto a custodia attenuata venga correlata alle ipotesi in cui, ravvisandosi un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la condannata non potrebbe essere ammessa a espia- re la pena nella propria abitazione.

Alla tutela dei figli si accompagna poi la tutela della salute; con la L. 222/1993 che convertiva in legge il decreto 139/1993, il legislatore interveniva per la prima volta a regolare la materia dell’esecuzione della pena nei confronti delle persone detenute fette

da HIV era nel caso di specie una normativa emergenziale che introduceva una nuova ipotesi di rinvio obbligatorio della pena ai sensi dell'art. 146 c.p. quando la stessa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione.

7.1 *Il differimento dell'esecuzione nei confronti delle detenute madri*

La disciplina inerente al differimento della pena per le donne in gravidanza e per le madri di prole di età inferiore ad anni uno ha subito, come detto nel paragrafo introduttivo, una sostanziale innovazione ad opera del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, c.d. **Decreto Sicurezza**, convertito, senza modifiche, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

Fino all'entrata in vigore della novella del 2025, la casistica sopra richiamata era disciplinata dall'art. 146, comma 1, lett. *a)* e *b)* del codice penale, norma che imponeva il differimento dell'esecuzione della pena per le donne in gravidanza e per le madri di prole di età inferiore ad anni uno.

L'art. 15, comma 1, del richiamato D.L. 11 aprile 2025, n. 48 stabilisce quanto segue:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 146, i n. 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;
- b) all'art. 147: 1) al primo comma: 1.1) il n. 3) è sostituito dal seguente: «3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno»; 1.2) dopo il n. 3) è aggiunto il seguente: «3bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni»; 2) al terzo comma: 2.1) le parole: «Nel caso indicato nel n. 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei n. 3) e 3bis)»; 2.2) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore»; 3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Nei casi indicati nei n. 3) e 3bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al n. 3bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al n. 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

Occorre, specificare, sin da subito, che non è stata prevista alcuna disciplina transitoria.

Dal tenore normativo, si evince, *in primis*, che le ipotesi di differimento obbligatorio di cui all'art. 146 c.p., con riferimento a donna incinta o madre di prole di età inferiore

ad anni uno, formalmente abrogate, sono state collocate, quali ipotesi di differimento, ora facoltativo, nell'alveo dell'art. 147 c.p.

Non è, dunque, venuta meno l'ipotesi di differimento della pena in presenza della casistica richiamata; è mutata unicamente la disciplina inerente alla concedibilità del differimento, che dovrà impegnare il magistrato di sorveglianza, competente in materia ai sensi dell'art. 69, comma 4 L. 354/1975 sulla scorta dei nuovi parametri fissati dalla riforma.

È importante specificare che, al netto di quanto a breve si dirà sull'inapplicabilità retroattiva della nuova normativa, che la riforma non ha eliso la possibilità di disporre il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare.

È, infatti, tuttora vigente il disposto di cui all'art. 47ter, comma 1ter L. 354/1975, a mente del quale "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare".

Si tratta, a ben vedere, di un'opzione cui si fa ampiamente ricorso, soprattutto quando c'è da scongiurare il pericolo di fuga o di recidiva.

In tal senso, il ricorso alla misura domiciliare consente comunque di neutralizzare la presenza sul territorio della persona ritenuta pericolosa.

7.2 *L'inapplicabilità retroattiva della nuova disciplina*

L'entrata in vigore del Decreto Sicurezza ha posto, sin da subito, un problema di **applicabilità**, o meno, della nuova normativa ai fatti commessi anteriormente e per i quali sia già intervenuta condanna definitiva.

È, infatti, apparso evidente la ricorrenza di un fenomeno di successione di norme penali.

Occorreva, quindi, verificare, in via assolutamente preliminare, se ci si trovasse al cospetto di norme di natura sostanziale o processuale.

Ebbene, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalle Sezioni Unite (17), le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non avrebbero carattere di norme penali sostanziali e soggiacerebbero pertanto, in assenza di specifica disciplina transitoria, al principio *tempus*

(17) Sul punto, Cass., Sez. Un., 17 luglio 2006, n. 24561; Cass. 20 luglio 2006, n. 25113; Cass. 1° settembre 2006, n. 29508; Cass. 4 ottobre 2006, n. 33062; Cass. 3 dicembre 2009, n. 46649; Cass. 12 marzo 2013, n. 11580; Cass. 18 dicembre 2014, n. 52578; Cass. 27 aprile 2018, n. 18496.